

Legge regionale 21 aprile 1986, n.17

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1974 istitutiva della FIDI TOSCANA S.p.A.**

**ARTICOLO 1**

(Modifiche all'art. 4 - Finalita' della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni)

Il quinto comma dell'art. 4 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovra' orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalita' di rimborso predeterminate ed entro i limiti percentuali, prefissati dalle direttive del Consiglio regionale, non eccedenti i due terzi delle disponibilita' destinate a garantire le operazioni di credito a medio termine".

**ARTICOLO 2**

(Modifiche all'art. 5 - Fondi di garanzia della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni)

L'art. 5 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"Art. 5

(Rilascio delle garanzie)

Per il rilascio delle garanzie, secondo le modalita' fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 8, la "Fidi Toscana SpA" utilizza le disponibilita' provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti e dei fondi rischi.

Le disponibilita' destinate al rilascio delle garanzie potranno essere articolate, con deliberazione degli organi sociali della "Fidi Toscana SpA", in due sezioni: l'una per garantire operazioni a breve termine, l'altra per garantire operazioni a medio termine.

Per disposizioni dello Statuto sociale della "Fidi Toscana SpA", almeno il 50% degli utili d'esercizio dovra' essere destinato a riserve o a fondi rischi."

**ARTICOLO 3**

(Modifiche all'art. 6 - Contributo dei soci alla formazione del fondo di garanzia della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni)

L'art. 6 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"Art. 6 - Rilascio delle garanzie sul fondo speciale rischi.

Con deliberazione degli organi sociali della "Fidi Toscana SpA" sarà costituito un fondo speciale rischi, col quale garantire, con le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo terzo comma, i crediti concessi ad imprese che partecipano alla realizzazione di progetti o iniziative rivolti al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani regionali di intervento settoriale, localizzati in aree insufficientemente sviluppate o destinati alla installazione di impianti per la tutela e la difesa dell'ambiente dall'inquinamento idrico o atmosferico.

Il Consiglio di amministrazione della "Fidi Toscana SpA" delibera la concessione delle garanzie sul fondo speciale rischi con le modalità previste dall'articolo 10 secondo comma, secondo alinea, della presente legge, previo parere di conformità dei progetti e delle iniziative agli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e alle scelte di intervento settoriale o territoriale di cui al precedente comma, espresso dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Le convenzioni con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'art. 8 e stipulate con le modalità indicate all'art. 9, possono essere estese per il rilascio delle garanzie di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione di quanto previsto al secondo comma, alinea c) del citato art. 8".

#### ARTICOLO 4

(Modifiche all'art. 8 - Convenzioni con aziende ed istituti di credito della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni)

Il secondo comma, alinea b), c), d), e) dell'art. 8 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' così' sostituito:

- "b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalle aziende o istituti di credito;
- c) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in un multiplo del patrimonio;
- d) le modalità della partecipazione delle aziende ed istituti di credito al controllo sulla consistenza del patrimonio;
- e) le modalità di ricevimento delle domande presentate dagli operatori, garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione sia dell'istituto o azienda di credito sia del Comitato tecnico".

#### ARTICOLO 5

(Modifiche all'art. 10 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive

modificazioni)

Il secondo comma, quarto alinea dell'art. 10 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"determinare le modalita' per il versamento dei contributi di cui all'art. 7".

#### ARTICOLO 6

(Modifiche all'art. 12 - Attribuzioni del Comitato tecnico della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni)

Il quarto comma dell'art. 12 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"A seguito del rifiuto dell'istituto di credito di concedere un prestito su garanzia di cui all'art. 5, il Comitato tecnico, su richiesta dell'interessato, ha facolta' di proporre al Consiglio di Amministrazione di curare l'istruttoria supplementare della domanda e di proporre all'impresa la necessaria consulenza tecnica onde accertare l'esistenza di valide prospettive di sviluppo dell'azienda ovvero individuare le eventuali operazioni necessarie per realizzare tali prospettive, nonche' la rispondenza del finanziamento richiesto alle esigenze dell'azienda stessa".

#### ARTICOLO 7

(Modifiche all'art. 17 - Autorizzazione della spesa della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni)

L'art. 17 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"Art. 17 - Autorizzazione della spesa.  
Il contributo regionale per la formazione del capitale sociale, di cui al precedente art. 3, sara' determinato con successivo provvedimento che indichera' i mezzi di copertura della spesa relativa".

#### ARTICOLO 8

(Norme transitorie)

I contributi volontari dei soci destinati alla formazione del fondo di garanzia, versati dalla data di costituzione della "Fidi Toscana SpA" fino alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, saranno rimborsati ai soci che contestualmente sottoscriveranno un aumento del capitale sociale della "Fidi Toscana SpA" di pari importo, con immediato integrale versamento delle somme relative.

Il Presidente della Regione, dopo che gli organi sociali della "Fidi Toscana SpA" avranno deliberato le modifiche statutarie e

l'aumento del capitale sociale conseguenti all'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a sottoscrivere e a versare un aumento di capitale sociale della "Fidi Toscana SpA" pari all'importo dei contributi al fondo di garanzia che saranno rimborsati alla Regione ai sensi del precedente comma.

#### ARTICOLO 9

(Abrogazione della LR 26 luglio 1978, n. 50)

La LR 26 luglio 1978, n. 50 concernente la istituzione di un fondo speciale di garanzia presso la "Fidi Toscana SpA" per favorire la realizzazione di progetti o iniziative rivolti al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani regionali di intervento di settore, e' abrogata.